

ALLEGATO I (EUDR)

(Revisione a seguito Atto delegato 13 luglio 2026)

La tabella seguente elenca le merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 citate all'articolo 1 del presente regolamento.

Fatta eccezione per i sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, il presente regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), di tale direttiva;

Materia prima interessata	Prodotti interessati ¹
Bovini Il presente regolamento si applica unicamente ai bovini del genere Bos e dei relativi sottogeneri: Bos, Bibos, Novibos e Poephagus, di cui alle sottovoci SA 0102 21 e 0102 29. Non si applica ai bufali (genere Syncerus) né ai bisonti (genere Bison) né ad altri animali bovini vivi.	• ex 0102 Bovini vivi • ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate • ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate • ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate • ex 0206 21 00 Lingue di animali di specie bovina, congelate (<i>La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027</i>) • ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati • ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate • ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina
Cacao	• 1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati • 1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao (<i>esclusi i rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto (1), della Direttiva 2008/98/CE</i>) • 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata

¹ Il presente regolamento non si applica a:

(a) campioni di prodotti, di valore e quantità trascurabili, che possono essere consumati o utilizzati soltanto per sollecitare ordinativi di merci del tipo che rappresentano, a condizione che le modalità di presentazione e la quantità, per prodotti dello stesso tipo o qualità, escludano il loro consumo o utilizzo per scopi diversi dalla ricerca di ordinativi;

(b) prodotti destinati a essere sottoposti a esame, analisi o prova per determinarne la composizione, la qualità o altre caratteristiche tecniche a fini informativi o di ricerca industriale o commerciale, a condizione che i prodotti da analizzare, esaminare o sottoporre a prova siano interamente consumati o distrutti nel corso dell'esame, dell'analisi o della prova, ovvero conservati o restituiti per motivi e finalità esclusivamente connessi all'adempimento di obblighi legali o contrattuali relativi all'esame, all'analisi o alla prova.

	• 1804 Burro, grasso e olio di cacao • 1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti • 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Caffè	• 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione • 2101 11 00 Estratti, essenze e concentrati di caffè <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i>
Palma da olio Il presente regolamento si applica alla palma da olio del genere <i>Elaeis</i> spp. (compresa <i>Elaeis guineensis</i>). Non si applica all'olio di babassù del genere <i>Attalea</i> spp. (compresa <i>Attalea speciosa</i>) né ad altri oli vegetali provenienti da altre specie di palme	• ex 1207 10 00 Noci e noccioli di palma • ex 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificati chimicamente <i>(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE)</i> • ex 1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente <i>(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE)</i> • ex 1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, diversi dagli oli greggi, ma non modificati chimicamente <i>(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE)</i> • ex 1516 20 Oli di palma, di palmisti e di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio)</i> <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027).</i> • ex 1518 00 Oli di palma, di palmisti e di babassù e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, polimerizzati mediante riscaldamento sotto vuoto o in gas inerte o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o oli animali, vegetali o microbici o di frazioni di grassi o oli diversi di questo capitolo, contenenti o prodotte utilizzando palma da olio <i>(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE)</i> <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027).</i>

	• ex 1520 00 Glicerolo greggio, acque e liscivie glicerinose prodotte utilizzando olio di palma <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> • ex 2306 60 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di noci o di mandorle di palma • ex 2905 16 Ottanolo (alcol ottilico) e suoi isomeri, sintetizzati utilizzando palma da olio <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> • ex 2905 17 00 Dodecan-1-olo (alcol laurilico), esadecan-1-olo (alcol cetilico) e ottadecan-1-olo (alcol stearilico), sintetizzati utilizzando palma da olio <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)</i> <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> • ex 2905 19 00 Altri alcoli monoidrici saturi, non specificati né compresi altrove, sintetizzati utilizzando olio di palma <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i>. • ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95% (calcolata sul peso del prodotto a secco) sintetizzato utilizzando olio di palma <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)</i> • ex 2915 39 Esteri dell'acido acetico, diversi dall'acetato di etile, dall'acetato di vinile, dall'acetato di n-butile e dall'acetato di dinoseb (ISO), sintetizzati utilizzando olio di palma <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> • ex 2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali ed esteri, sintetizzati utilizzando palma da olio <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)</i> • ex 2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati, diversi dall'acido formico, suoi sali ed esteri, dall'acido acetico e suoi sali; dall'anidride acetica, dagli
--	--

	esteri dell'acido acetico, dagli acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri, dall'acido propionico, suoi sali ed esteri sintetizzati utilizzando olio di palma, dagli acidi butanoici, dagli acidi pentanoici, loro sali ed esteri, e dall'acido palmitico, dall'acido stearico, loro sali ed esteri, sintetizzati utilizzando olio di palma <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)</i> • ex 2916 15 Acidi oleico, linoleico, linolenico, loro sali ed esteri sintetizzati utilizzando olio di palma <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> • ex 2916 19 10 Acidi undecenoici, loro sali ed esteri, sintetizzati utilizzando palma da olio <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> • ex 2921 19 Monoammine acicliche e loro derivati; sali di queste sostanze, diversi dalla metilammina, dalla di- o trimetilammina e loro sali, dal cloridrato di 2-(N,N-dimetilammino) etilcloruro, dal cloridrato di 2-(N,N-dietilammino) etilcloruro e dal cloridrato di 2-(N,N-diisopropilammino)etilcloruro, sintetizzati utilizzando olio di palma <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) (La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> • ex 2923 90 00 Sali e idrossidi di ammonio quaternari, diversi dalla colina e suoi sali, perfluorooottansolfonato di tetraetilammonio e perfluorooottansolfonato di didecildimetilammonio, sintetizzati utilizzando palma da olio <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6) (La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027).</i> • ex 2924 19 00 Ammidi acicliche, carbammate e loro sali, diversi da meprobamato (INN), fluoroacetammide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidon (ISO), sintetizzati utilizzando olio di palma <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE,</i>
--	--

	<i>del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6). (La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027).</i> • ex 3401 11 00 Saponi in forma di barre, pani, pezzi sagomati o stampati per uso igienico (inclusi i prodotti medicinali), contenenti o prodotti utilizzando palma da olio <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6). (La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027).</i> • ex 3401 20 Saponi in forme diverse da pani, panetti, pezzi pressati o modellati, contenenti o prodotti utilizzando palma da olio. <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027).</i> • ex 3823 11 00 Acido stearico industriale sintetizzato utilizzando olio di palma <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6).</i> • ex 3823 12 00 Acido oleico, industriale, sintetizzato utilizzando olio di palma <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)</i> • ex 3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione, diversi da acido stearico, acido oleico e dagli altri acidi grassi del tallolio, sintetizzati utilizzando olio di palma <i>(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE)</i> • ex 3823 70 00 Alcoli grassi industriali, sintetizzati utilizzando olio di palma • ex 3824 99 Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (compresi quelli costituiti da miscele di prodotti naturali), non specificati né compresi altrove, contenenti o prodotti utilizzando palma da olio <i>(esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)</i>
--	--

	<i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027)</i> ex 3907 29 Altri polieterei in forme primarie, diversi dal bis (poliossietilene) metilfosfonato, prodotti utilizzando olio di palma <i>esclusi i prodotti nella misura in cui siano utilizzati nella fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6</i> <i>(La presente disposizione si applica a decorrere dal 30 dicembre 2027).</i>
Gomma Il presente regolamento si applica alla gomma di <i>Hevea brasiliensis</i>. Non si applica alla balata, alla guttaperca, al guayule, al chicle e alle gomme naturali analoghe prodotte con altre specie, né ai prodotti in gomma sintetica.	- ex 4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali simili, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri - ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri - ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle) - ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata - ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> - ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma - ex 4012 90 30 Battistrada per pneumatici - ex 4013 Camere d'aria, di gomma - ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> - ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita <i>(esclusi i rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto (1), della Direttiva 2008/98/CE) (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i>
Soia	1201 90 00 Fave di soia, anche frantumate: altre 1208 10 Farine di fave di soia 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
Legno	ex 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, frasche, fascine o forme simili; cippato o legno in particelle; segatura e residui di

Il presente regolamento non si applica al bambù, al rattan e ad altri materiali di natura legnosa e pertanto non si applica nemmeno ai prodotti rilevanti elencati sotto la materia prima rilevante 'Legno' nella misura in cui tali prodotti siano realizzati in bambù, rattan o altri materiali di natura legnosa.	legno, anche agglomerati in ciocchi, bricchetti, pellet o forme simili <i>(esclusi i rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto (1), della Direttiva 2008/98/CE)</i>- <i>(esclusi i materiali e i contenitori di imballaggio monouso utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato e presentato con tale prodotto)</i> • ex 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato • ex 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4404 Legno da fenditura; paletti e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato, ma non tornito, né curvato, né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in stecche, lamine e simili <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4405 Lana di legno; farina di legno <i>(esclusi i materiali e i contenitori di imballaggio monouso utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato e presentato con tale prodotto)</i> • ex 4406 Traversine di legno per ferrovie o tranvie <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o giuntato alle estremità, di spessore superiore a 6 mm <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legni stratificati simili e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato bordo a bordo o incollato con giunture di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm • ex 4409 Legno (compresi i listelli e i fregi per parquet, non assemblati) profilato lungo uno o più bordi, facce o estremità, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa (con incastri, scanalature, sagomature, smussi, giunzioni a V, etc.) <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4410 Pannelli di particelle, pannelli <i>oriented strand board</i> (OSB) e pannelli simili (per esempio <i>waferboard</i>), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerati con resine o altri leganti organici <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i>
---	--

	• ex 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerati con resine o altre sostanze organiche <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4412 Legno compensato, pannelli impiallacciati e legname stratificato simile <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico (<i>europallets</i>), <i>pallets-casse</i> ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno <i>(esclusi i prodotti usati e di seconda mano)</i> <i>(esclusi gli imballaggi monouso e i contenitori per imballaggio utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato e presentato con tale prodotto)</i> <i>(esclusi gli imballaggi e i contenitori per imballaggio chiaramente idonei a un uso ripetuto, utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato e presentato con tale prodotto, a decorrere dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo)</i> • ex 4416 Botti, barili, tini, mastelli e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compresi le doghe <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> <i>(esclusi i materiali e i contenitori di imballaggio monouso utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato e presentato con tale prodotto)</i> <i>(esclusi i materiali e i contenitori di imballaggio chiaramente idonei all'uso ripetuto, utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato e presentato con tale prodotto, a partire dal momento in cui vengono utilizzati a tale scopo)</i> • ex 4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tegole («shingles» e «shakes»), di legno <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i>
--	---

	• ex 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4420 Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • ex 4421 Altri articoli di legno <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i>. • ex 47 Paste di legno <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> <i>(esclusi i prodotti recuperati (cascami e avanzati) e i prodotti derivati da prodotti recuperati (cascami e avanzati))</i>. • ex 48 Carta e cartone; articoli di pasta di cellulosa, di carta o di cartone <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> <i>(esclusi i prodotti recuperati (cascami e avanzati) e i prodotti derivati da prodotti recuperati (cascami e avanzati))</i> <i>(esclusi i materiali e i contenitori di imballaggio monouso utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato e presentato con tale prodotto)</i> <i>(esclusi i materiali e i contenitori di imballaggio chiaramente idonei all'uso ripetuto, utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato e presentato con tale prodotto, a partire dal momento in cui vengono utilizzati a tale scopo)</i> <i>(esclusi gli articoli di corrispondenza e i materiali di marketing e informativi che accompagnano esclusivamente un altro prodotto immesso sul mercato o esportato, o forniti a fini di marketing o informativi a titolo gratuito)</i> • ex 9401 31 00 Sedili girevoli, ad altezza regolabile, di legno <i>(esclusi i prodotti usati e di seconda mano)</i> • ex 9401 41 00 Sedili, diversi dai sedili da giardino o da campeggio, trasformabili in letti, di legno <i>(esclusi i prodotti usati e di seconda mano)</i> • ex 9401 61 00 Altri sedili, con struttura di legno, imbottiti <i>(esclusi i prodotti usati e di seconda mano)</i> • ex 9401 69 00 Altri sedili, con struttura di legno, diversi da quelli imbottiti <i>(esclusi i prodotti usati e di seconda mano)</i> • ex 9401 80 00 Altri sedili, di legno <i>(esclusi i prodotti usati e di seconda mano)</i> • ex 9401 91 90 Altre parti di sedili, di legno <i>(esclusi i prodotti usati e di seconda mano)</i>
--	---

	• Ex 9403 30, Ex 9403 40, Ex 9403 50, Ex 9403 60 ed Ex 9403 91 Mobili di legno, e loro parti <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i> • Ex 9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno <i>(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)</i>
--	---